

Reg.delib.n. **1642**

Prot. n. 5417/2005-S118

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****O G G E T T O:**

Direttive per le società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale ai sensi degli articoli 6 e 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Il giorno **05 Agosto 2005** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE****LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI****REMO ANDREOLLI****MARCO BENEDETTI****OLIVA BERASI****OTTORINO BRESSANINI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****TIZIANO MELLARINI****FRANCO PANIZZA****TIZIANO SALVATERRA****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO****SILVANO GRISENTI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE****MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con la manovra economico finanziaria 2005, la Giunta provinciale ha individuato quale azione strategica della legislatura il coordinamento e l'indirizzo delle attività delle società di capitali controllate dalla Provincia al fine di assicurare una "logica di gruppo" nel perseguimento degli obiettivi di politica finanziaria dell'Amministrazione. Le società controllate dalla Provincia sono destinatarie, infatti, di importanti trasferimenti a carico del bilancio provinciale non solo a titolo di partecipazione al capitale, ma anche di finanziamento degli investimenti e dell'attività nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti per i diversi settori di intervento ed operatività delle medesime società. Ad oggi, tuttavia, la Provincia non ha potuto adottare formali atti di orientamento dell'attività delle società controllate a differenza, invece, di quanto fatto nei confronti degli altri enti collegati alla finanza provinciale. Relativamente a questi ultimi sono stati adottati appositi strumenti, differenziati in relazione alla tipologia dell'ente destinatario, volti a garantire il perseguimento di obiettivi strategici della Provincia. Il riferimento va alle direttive per la formazione dei bilanci e il contenimento delle spese rivolte agli enti funzionali e alle Agenzie ed al patto di stabilità sottoscritto con i Comuni.

La necessità ed opportunità di prevedere il coordinamento delle "partecipazioni" della Provincia deriva dalla valutazione di molteplici aspetti.

Innanzitutto l'affidamento a tali società di importanti progetti di sviluppo, contemplati anche dal programma di sviluppo provinciale, che non potrebbero essere realizzati direttamente dalla Provincia, in considerazione della maggiore dinamicità e spesso economicità connessa all'impianto normativo privatistico rispetto a quello pubblicistico.

In secondo luogo, il moltiplicarsi dei soggetti privati partecipati dalla Provincia: sono 20 le società partecipate direttamente dalla Provincia in settori profondamente diversi (da quello fieristico a quello bancario, da quello dei trasporti a quello dell'energia) di cui dieci controllate con oltre la maggioranza del capitale sociale.

In terzo luogo, il crescente impatto finanziario dei progetti dei predetti soggetti. Ciò comporta la necessità di prevedere una maggiore responsabilizzazione dei rappresentanti della Provincia nelle assemblee dei soci e degli amministratori nominati dalla Provincia delle società controllate ed, inoltre, il perseguimento di sinergie ed obiettivi di gruppo.

In tale ottica, la Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), riconosce alla Giunta le seguenti prerogative in materia di partecipazioni azionarie:

- l'articolo 6, comma 1, lettera f) prevede che "per favorire il coordinamento delle scelte finanziarie delle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive per i rappresentanti della Provincia nell'assemblea dei soci e per gli amministratori nominati dalla Provincia, volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle aventi carattere non obbligatorio, nonché al miglioramento dei saldi di bilancio. Le direttive sono rivolte direttamente alla società se è previsto dagli statuti.";
- l'articolo 18 dispone che per esercitare il potere di indirizzo e coordinamento dell'attività delle società di capitali controllate dalla Provincia secondo una logica di gruppo societario, la Giunta definisce un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l'autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo per assicurare le sinergie operative tra le società del gruppo, la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato, lo svolgimento dei compiti propri di capogruppo, il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo, il coordinamento dell'attività delle controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia. Lo stesso articolo prevede altresì che la Giunta promuova la modifica degli statuti delle predette società anche al fine di prevedere l'obbligo di osservare le direttive e gli indirizzi formulati dalla Provincia nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei beni.

Con il presente provvedimento si dà pertanto attuazione ai citati articoli di legge.

In primo luogo si propone l'adozione di apposite direttive e linee strategiche indirizzate alle società controllate dalla Provincia per oltre la maggioranza del capitale sociale, volte sia ad organizzare il

gruppo "Provincia" sia a perseguire per l'anno 2005 gli obiettivi economico finanziari della Provincia contenuti nella manovra elaborata per lo stesso anno. Analogamente è previsto che le società controllate dalla Provincia adottino direttive nei confronti delle proprie società controllate affinché queste ultime conformino la propria attività ai principi contenuti nelle direttive medesime.

Si premette che le suddette direttive, contenute nell'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, devono essere attuate nel pieno rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, così come stabilito nell'articolo 2497 del codice civile.

Per quanto riguarda il contenuto delle direttive, alcune si limitano a richiamare adempimenti già previsti dal codice civile, quali quello di indicare nella corrispondenza la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia (art. 2497 bis c.c.), nonché quello di indicare i rapporti intercorsi con le altre società del gruppo nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)

Altre prevedono misure volte ad attuare il principio di economicità, quali la direttiva che dà la possibilità alle società, di avvalersi della centrale acquisti della Provincia e quella contenente l'indicazione di acquisire i beni e servizi presso le altre società del gruppo, qualora siano prodotti dalle medesime e siano messi a disposizione in tempi congrui, ferme restando motivate ragioni di urgenza o di economicità che impongano di acquisire i beni presso altri fornitori. Sempre in attuazione del principio di economicità è previsto che le società adottino procedure di trasparenza, di non discriminazione e di semplificazione per lo svolgimento dell'attività di acquisto di beni e servizi e per l'assunzione del personale.

L'ultimo gruppo di direttive, rivolte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese, nonché al miglioramento dei saldi di bilancio, prevedono, in primo luogo, per i restanti mesi dell'anno 2005, l'indicazione di riduzione delle spese non obbligatorie del 10%.

In secondo luogo si prevede che le società adottino idonei strumenti di programmazione dell'attività sia a livello di budget annuale, sia a livello pluriennale.

In terzo luogo vengono individuati alcuni adempimenti volti a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle direttive.

Infine, si chiede agli amministratori, in caso di aumento del capitale sociale da eseguirsi mediante conferimento di beni in natura da parte della Provincia, di attivarsi affinché vengano forniti al perito tutti gli elementi in possesso dell'Amministrazione provinciale utili per la corretta valutazione dei beni.

Al fine, poi, di garantire la certezza della conoscenza delle direttive, la delibera dispone che venga comunicata, integrata dell'allegato, a tutti i soggetti interessati (amministratori e membri del collegio sindacale).

In ossequio al disposto dell'articolo 18 della L.P. 1/2005, la presente deliberazione individua la struttura competente a fornire il supporto tecnico per la gestione coordinata delle partecipazioni nell'incarico speciale in materia di controllo legale dei conti presso il Servizio Tributi. Al fine di permettere l'effettività del supporto tecnico, si stabilisce che le strutture provinciali aventi rapporti istituzionali con le società, collaborino con il predetto incarico, fornendo le informazioni ed i documenti necessari.

Si precisa infine che la presente deliberazione costituisce una prima attuazione degli articoli 6 e 18 della L.P. 1/2005, in quanto alcune direttive potranno essere impartite solo a seguito di modifiche legislative attualmente in corso di approvazione. Ci si riferisce, in particolare, alla modifica in corso della legge provinciale 23/1990 recante "disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" volta ad introdurre la possibilità di costituire centrali di committenza, così come disciplinato dalla normativa comunitaria. Una volta intervenuta la suddetta modifica, infatti, si potranno impartire direttive per l'utilizzo, anche da parte delle società partecipate dalla Provincia, delle centrali di committenza che verranno istituite.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 6 e 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in particolare l'articolo 5;

- vista la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto il D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per le società partecipate dalla Provincia contenute nell'allegato A) della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare le società destinatarie delle direttive nelle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale, che ad oggi sono le seguenti:
  - Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.
  - Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.
  - Garda Trentino Fiere S.p.A.
  - Informatica Trentina S.p.A.
  - Patrimonio del Trentino S.p.A.
  - Tecnofin Trentina S.p.A.
  - Trentino S.p.A.
  - Trentino Trasporti S.p.A.
  - Trento Fiere S.p.A.
  - Valsugana Fiere S.p.A.;
- 3) di prevedere che le direttive di cui al punto 1), fermo restando il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497 del codice civile, siano rivolte ai rappresentanti della Provincia nelle assemblee dei soci, agli amministratori nominati dalla Provincia, ovvero direttamente alle società qualora ciò sia previsto dallo statuto delle società medesime;
- 4) di prevedere che gli amministratori nominati dalla Provincia promuovano, in occasione della prima modifica statutaria, l'introduzione, negli statuti medesimi, dell'obbligo di osservare le direttive di cui al punto 1), qualora lo stesso non sia già stabilito;
- 5) di individuare l'incarico speciale in materia di controllo legale dei conti incardinato presso il Servizio Tributi quale struttura competente a fornire il supporto tecnico per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie;
- 6) di disporre che le strutture provinciali che hanno rapporti istituzionali con le società partecipate dalla Provincia di cui al punto 2) della presente deliberazione, forniscano alla struttura di cui al precedente punto 5), le informazioni ed i documenti che verranno richiesti relativamente all'attuazione della presente deliberazione. Dovranno in particolare essere forniti i bilanci, le modifiche statutarie, nonché le informazioni ed i documenti utili per la predisposizione del bilancio consolidato;
- 7) di disporre la comunicazione personale della presente deliberazione e del suo allegato, agli amministratori delle società individuate al punto 2, nominati dalla Provincia, nonché ai componenti del collegio sindacale delle medesime società;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

CDG

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

